

**DELIBERA N. 214/14/CONS**

**ESPOSTO PRESENTATO DAL SIGNOR MASSIMO TORELLI  
(RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA LISTA “L’ALTRA EUROPA CON  
TSIPRAS”) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI - RADIOTELEVISIONE  
ITALIANA S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22  
FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER L’ELEZIONE DEI  
MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA  
FISSATA PER IL GIORNO 25 MAGGIO 2014  
(TRASMISSIONE CHE TEMPO CHE FA)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 13 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2014;

VISTO il provvedimento del 2 aprile 2014 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, fissata per il 25 maggio 2014*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2014;

VISTA la delibera n. 196/14/CONS, del 7 maggio 2014, recante “*Esposti presentati nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana spa da Italia dei Valori, Federazione dei Verdi Europei – Green Italia, Nuovo Centrodestra, Movimento 5 Stelle, L’altra Europa con TSipras e Scelta Civica per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, durante la campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTO l’esposto presentato in data 6 maggio 2014 (prot. 21829) dal signor Massimo Torelli, in qualità di responsabile legale della lista “L’altra Europa con TSipras” (di seguito TSipras), con il quale è stata segnalata la presunta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte di RAI-Radiotelevisione S.p.A. (di seguito RAI), con specifico riferimento al programma televisivo “Che tempo che fa” diffuso dalla testata Rai Tre – TG3. In particolare, l’esponente fa riferimento alle trasmissioni andate in onda nel periodo che va dal 6 marzo al 4 maggio 2014, durante il quale sono stati ospiti del programma esponenti di Governo e dei partiti che lo sostengono. Il segnalante riporta che “*nel momento in cui, ai sensi del comma 1, articolo 5, della legge n. 28/2000, si sarebbe dovuta garantire la presenza di esponenti di forze politiche mai ospitate in precedenza e nonostante vi siano stati affidamenti verbali per ospitare Alexis TSipras, i responsabili del programma hanno fatto sapere che non ci sarebbero più stati ospiti politici*”. Nel richiamare il

quadro normativo di riferimento vigente in tale periodo elettorale, la lista segnalante, come sopra rappresentata, denuncia all'Autorità "*il comportamento palesemente discriminatorio dei responsabili del programma*" e chiede di adottare i provvedimenti di riequilibrio nei confronti della lista "L'altra Europa con TSipras".

VISTA la memoria trasmessa dalla società Rai in data 8 maggio 2014 (prot. n. 22436) nella quale si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in primo luogo, l'esposto è inammissibile in quanto presentato oltre il termine prescritto dall'art. 10 della legge n. 28 del 2000, per il periodo che va dal 6 marzo al 25 aprile 2014;
- l'esposto è improcedibile per non essere stato comunicato a tutti i soggetti indicati dall'art. 10 della legge n. 28 del 2000;
- tale soggetto politico non è legittimato a presentare esposti in materia di *par condicio* per il periodo precedente la scadenza del termine per la presentazione delle liste per le elezioni europee;
- nel merito, si osserva che la lista è stata adeguatamente rappresentata nei tg e nei programmi diffusi dalla RAI nel periodo considerato (19 aprile – 2 maggio): si registrano infatti presenze in Agorà, Uno mattina e Ballarò. La lista, inoltre, è sostenuta anche da SEL e da Rifondazione comunista;
- trattandosi di un soggetto non presente in Parlamento, la lista non può essere parametrata ad altre forze in termini di rappresentatività: ciò rileva per i programmi di informazione nei quali la presenza di esponenti politici non può che essere correlata all'attualità della cronaca;
- per quel che concerne nello specifico il programma segnalato, lo stesso ha un *format* particolare e una periodicità settimanale; inoltre, sin dal 12 aprile – dunque prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste – non ha più ospitato politici.
- in ragione di quanto esposto, si richiede quindi l'archiviazione degli atti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155, del 24 aprile/7maggio 2002, la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come "[omissis]...*il diritto all'informazione, garantito*

*dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]" e che "[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico". In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano "alla diffusione di notizie nei programmi di informazione". La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione "che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva," e ha soggiunto che "l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata";*

CONSIDERATO, pertanto, che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo seguente, sono stati indetti i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per il giorno 25 maggio 2014;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di

garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza non solo degli esponenti del Governo, ma anche di candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 138/14/CONS, del 2 aprile 2014 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 2 aprile 2014, entrambi entrati in vigore il 4 aprile seguente;

CONSIDERATO che l'art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 138/14/CONS, declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, nel corso della presente campagna elettorale;

CONSIDERATO che nelle disposizioni attuative della legge n. 28 del 2000, adottate con la delibera n. 138/14/CONS, è espressamente previsto che l'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del *format* e della periodicità di ciascun programma;

RILEVATO che le doglianze della lista TSipras si riferiscono al programma di approfondimento informativo "Che tempo che fa", diffuso dalla testata Rai Tre – TG3 dal 6 marzo al 4 maggio 2014, dal quale il partito esponente sarebbe stato illegittimamente pretermesso;

RITENUTO, in primo luogo, quanto alle eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità dell'esposto ex art. 10, comma 1, legge 28 del 2000, che l'Autorità, sulla base dei poteri conferiti dalla medesima legge, è comunque legittimata a perseguire d'ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di *par condicio* elettorale, facoltà espressamente prevista dall'art. 27, comma 6, della delibera n. 138/14/CONS;

RITENUTO, inoltre, con riferimento all'eccezione di mancanza di legittimazione attiva di TSipras per il periodo precedente la scadenza del termine per la

presentazione delle liste (sino al 16 aprile 2014), che essa sia meritevole accogliamento dal momento che, sino alla data di presentazione della lista elettorale, Tsipras non poteva essere considerata soggetto politico ai sensi delle disposizioni attuative della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO in merito a quanto segnalato nell'esposto *de quo* che, dai dati di monitoraggio relativi al periodo che va dal 19 aprile al 2 maggio 2014, pubblicati sul sito dell'Autorità in data 9 maggio 2014, emerge che nei programmi ricondotti sotto la testata TG3, alla quale afferisce il programma "Che tempo che fa", sono stati riservati a SEL il 3,92% del tempo di parola e a TSipras l'1,71%;

CONSIDERATO, a tal riguardo, che al fine di apprezzare compiutamente l'attenzione riservata al soggetto politico TSipras dalla concessionaria pubblica si debba far riferimento al dato complessivo di presenza della lista esponente nelle rubriche e nei programmi di approfondimento diffusi dalla RAI;

CONSIDERATO inoltre che, con la delibera n. 196/14/CONS, del 7 maggio 2014, l'Autorità, all'esito dell'esame dei dati di monitoraggio relativi al periodo 19 aprile-2 maggio 2014, rilevata la presenza di alcuni squilibri nella presenza delle forze politiche esponenti nei telegiornali e nei programmi di approfondimento diffusi e, dunque, la necessità di un tempestivo riequilibrio in favore dei soggetti politici pretermessi, ha rivolto un richiamo alla società RAI affinché assicuri nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra tutte le forze politiche, e quindi anche nei confronti di TSipras;

RITENUTO, quindi, che le doglianze dell'esponente, attesa l'estensione del richiamo contenuto nella delibera n. 196/14/CONS ai programmi di approfondimento informativo Rai nel loro complesso e la sua riferibilità a tutte le forze politiche, siano interamente assorbite nel richiamo *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

di archiviare l'esposto presentato dalla Lista TSipras, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata all'esponente ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 maggio 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani